

CXI TORNATA

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1917

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Commemorazione (del senatore Di Roccagiovine)	
Oratori:	
PRESIDENTE	3173
DALLOLIO, <i>sottosegretario di Stato per le armi e munizioni</i>	3174
Congedo	3173
Disegni di legge (discussione di):	
Protezione ed assistenza degli orfani della guerra (N. 318) (seguito)	3174
Oratori:	
BAYA BROCARI, <i>presidente della Commissione speciale</i>	3191
CHIMARRI, <i>relatore</i>	3179, 3182, 3183, 3184, 3185, 3187, 3189, 3192
CHIRONI	3182, 3185
DALLOLIO, <i>sottosegretario di Stato per le armi e munizioni</i>	3191
DEL GIUDICE	3187, 3188, 3189
DIENA	3174, 3184, 3189
FERRARIS CARLO	3191
MORVARA	3178, 3183, 3190
ORLANDO, <i>ministro dell'Interno</i>	3180, 3181, 3183, 3184, 3185, 3188, 3189, 3192, 3193
PETRELLA	3177
POLAGCO	3184, 3193
ROLANDI RICCI	3192, 3193
Ringraziamenti	3173

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

« Torino, 11 marzo 1917.

« Profonda è la nostra gratitudine all'E. V. per le belle parole con le quali volle commemorare in Senato il carissimo nostro estinto Giacinto Cibrario, e con vivo compiacimento e riconoscenza accogliamo le condoglianze dell'Alto Consesso.

« Con devoto ossequio

« ALDO CIBRARIO ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Caetani chiede un congedo di un mese per motivi di salute. Non facendosi osservazioni in contrario il congedo s'intenderà accordato.

Commemorazione del senatore Di Roccagiovine.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Abbiamo perduto un illustre collega, ornamento del patriziato romano. È morto ieri sera in Roma, ove era nato il 10 febbraio 1853, il marchese Luciano di Roccagiovine, prostrato in breve dal fiero morbo, che lo affliggeva. Senatore egli era dal 30 dicembre 1914. Fu consigliere comunale e provinciale, ma principalmente figurò ne' dipartimenti ippici e d'altra specie dell'aristocrazia della capitale.

Nella seduta del 17 aprile 1916 lo udimmo parlare in Senato nella discussione del bilancio

La seduta è aperta alle ore 15.
Sono presenti il ministro dell'interno, dell'istruzione pubblica e il sottosegretario di Stato per le armi e munizioni.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

dell'agricoltura appunto intorno a questioni ippiche; e fu molto ascoltato ed applaudito. Lo resero amatissimo le finezze del gentiluomo, i pregi dello spirito e la piacevolezza delle maniere. Grande oggi è il pianto della città per la sua scomparsa, e grandemente se ne conduce il Senato. *(Bene)*.

DALL'OLIO, *sottosegretario per le armi e munizioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALL'OLIO, *sottosegretario per le armi e munizioni*. A nome del Governo mi associo alle parole di compianto pronunziate dal Presidente del Senato in memoria del marchese di Roccagiovine, e a nome dell'esercito ho la soddisfazione e l'orgoglio di poter dire che si deve al marchese di Roccagiovine la creazione di quella scuola di Tor di Quinto che ci ha dato gli ottimi ufficiali di cavalleria che si sono distinti dappertutto, ed essenzialmente sul campo della gloria.

Ricordando quindi la creazione di questa scuola, ed additandone al Senato i risultati, io compio un altissimo dovere e verso gli ufficiali di cavalleria e verso il compianto marchese di Roccagiovine.

Quindi vada l'espressione del cordoglio del Governo alla salma del marchese di Roccagiovine, per il quale pace implorano tutti i soldati d'Italia. *(Approvazioni virissime)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Protezione e assistenza degli orfani della guerra » (N. 318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Protezione e assistenza degli orfani della guerra ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu votato l'art. 13; passeremo ora alla discussione dell'art. 14.

CAPITOLO III.

Della tutela e della vigilanza sugli orfani di guerra.

Art. 14.

Il presidente del tribunale civile, che ha sede nel capoluogo della provincia o che ha

giurisdizione sul medesimo, designa un giudice per compiere, durante l'anno giuridico, le funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.

Al giudice delle tutele spetta rispetto ad essi la competenza attribuita al presidente del tribunale od al tribunale dal Codice civile nel libro I, titolo VIII: della patria potestà, titolo IX: della minore età, della tutela, nell'art. 815 del Codice di procedura civile e negli articoli 113 e seguenti della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144.

Al giudice delle tutele spetta inoltre di decretare la iscrizione fra gli orfani della guerra dei figli naturali non riconosciuti, come è disposto nel precedente art. 3.

Il giudice delle tutele non può essere distolto ad altre funzioni.

A quest'art. 14 l'onorevole senatore Diena propone di sopprimere nel secondo comma l'inciso « nell'articolo 815 del Codice di procedura civile », e di aggiungere un ultimo comma del seguente tenore:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 223 del Codice civile, contro i provvedimenti presi dal giudice per le tutele nelle materie contemplate in questo articolo, è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a sensi dell'articolo 781 del Codice di procedura civile ».

Ha facoltà di parlare il senatore Diena, per svolgere le sue proposte di modifica.

DIENA. Onorevoli colleghi, la Commissione ha ritenuto molto opportunamente, con gli ultimi emendamenti da essa presentati, come ieri accennò l'illustre relatore, di sopprimere nell'articolo 14 del progetto l'inciso « in ogni tribunale civile il presidente designa un giudice », ma di limitare invece detta designazione nei soli tribunali capoluoghi di provincia.

La modificazione infatti è certo opportuna, poiché mentre 69 soltanto saranno i Comitati provinciali che dovranno istituirsi, tornava ozioso che da ciascuno dei 162 tribunali del Regno si distraesse un giudice per la funzione di giudice delle tutele, la qual cosa, specie nei piccoli tribunali, avrebbe portato non lieve perturbamento al regolare andamento dell'ufficio, avrebbe richiesto un aumento sensibile nel personale, mentre in molti casi il giudice non avrebbe avuto bisogno di dedicare tutta la sua

attività allo scopo per cui sarebbe stato designato.

Ma sopra altre due questioni mi sono permesso di richiamare la benevola attenzione del Senato rispetto all'articolo che esaminiamo, ed ho perciò presentati due emendamenti che mi lusingo debbano essere accettati e dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore della Commissione; emendamenti che a mio parere involgono questioni di non scarsa importanza e che tendono a precisare, le attribuzioni giurisdizionali del giudice delle tutele, ed i rimedi che contro i provvedimenti da esso emanati, possono esperirsi.

Sembra pacifico, almeno è questa l'impressione che io ne riporti dalla lettura delle relazioni della Commissione della Camera, da quella della nostra Commissione, dalla discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento e da quanto sta scritto nel decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 958, che al giudice delle tutele siansi volute attribuire quelle facoltà giurisdizionali che in tema di esercizio di patria potestà e di tutela sono, dai titoli VIII e IX del libro I del Codice civile, demandate al presidente del tribunale od al tribunale in sede onoraria (adoperiamo questa impropria parola) o in sede di volontaria giurisdizione.

Ciò ritenuto, è fin d'ora da escludere che con l'articolo in esame si voglia demandare allo stesso giudice anche la risoluzione di quelle controversie che in tema di tutela possono sorgere, che hanno carattere di vere e proprie questioni contenziose e che si svolgono con le garanzie e con le forme dei giudizi contenziosi. Ora contraddice a tale principio il richiamo all'articolo 815 del Cod. proc. civ. che nell'articolo compilato dalla Commissione della Camera e mantenuto dalla nostra Commissione si legge: poichè quell'articolo si riferisce a contestazioni aventi carattere contenzioso che il tribunale nell'esercizio della sua giurisdizione ordinaria è chiamato a risolvere.

L'articolo 815 statuisce infatti che le deliberazioni del Consiglio di famiglia non soggette ad omologazioni (e fra queste ve ne possono essere di assai gravi, fra altre la rimozione del tutore o del pro-tutore) possono impugnarsi davanti il tribunale dai membri della minoranza del Consiglio stesso o dal ministero pub-

blico. Che il giudizio, che in tale ipotesi viene instaurato, sia un giudizio contenzioso non è lecito dubitare, poichè al capoverso dell'articolo stesso sta scritto: « che in ambedue i casi, la domanda è notificata con citazione in via sommaria ai membri della maggioranza del Consiglio, i quali possono incaricare uno di questi di sostenere il giudizio ». Pacifico quindi ed incontestabile che qui si tratta di giudizio che si svolge in contraddittorio, di giudizio contenzioso.

Ora, con questo progetto di legge, consenta l'onorevole ministro, che io pur rilevi, parecchie sono le breccie che si vanno facendo qua e là ai nostri istituti giudiziari. Sta bene si lasci al giudice delle tutele di emanare tutti quei provvedimenti che il Codice civile e quello di procedura statuiscano siano di competenza del Presidente del tribunale o del tribunale in Camera di consiglio, ma qualora si agitano vere e proprie questioni di carattere contenzioso, che possono coinvolgere gravissimi interessi che si ripercuotono anche sopra persone diverse da quelle dell'orfano, demandare al giudice delle tutele la risoluzione di siffatte controversie, conduce di straforo a richiamare in vita, sia pure nel ristretto ambito della giurisdizione tutelare il non rimpianto giudice unico, che con voto concorde del Parlamento si volle sopprimere dopo il breve esperimento compiuto; per cui vorrei confidare che tanto l'onor. ministro che l'onor. Commissione ravviseranno che il sopprimere l'inciso che si riferisce al richiamo dell'art. 815 sia cosa necessaria ed opportuna, affinchè non si debbano demandare al giudice delle tutele giudizi e risoluzioni di controversie che dovrebbero esulare dalla sua competenza.

Per verità alla prima lettura del progetto ho dubitato che per errore tipografico fosse stato indicato l'art. 815 in luogo dell'814 del Codice stesso, ma il richiamo di quest'ultimo articolo non avrebbe avuto ragione di farsi, dal momento che si accennava che la risoluzione delle questioni, in tema di patria potestà e di tutela che pel Codice civile sono di competenza del presidente o del tribunale in sede onoraria si affidavano al giudice delle tutele, tornava ozioso fare il richiamo anche dell'articolo 814 che null'altro statuisce se non che il tribunale in sede di onoraria giurisdizione

è chiamato ad omologare quelle deliberazioni del consiglio di famiglia che, a norma del titolo IX, libro I, del Codice civile, richiedono, per la loro regolarità, detta omologazione.

Il richiamo all'art. 815 del Codice procedura civile si riscontra in forma, però, alquanto diversa anche nel decreto luogotenenziale già ricordato 6 agosto 1916. Infatti all'art. 7, secondo comma di detto decreto sta scritto: «al giudice delle tutele spetta, rispetto ad essi (orfani) la competenza attribuita al tribunale negli articoli 260, 301 del Codice civile e 815 del Codice di procedura civile», ma nessun chiarimento è dato di poter attingere in ordine a detto richiamo nè dai successivi articoli del decreto stesso, nè dall'altro decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1251, nel quale sono impartite analoghe disposizioni esplicative del precedente decreto, per cui non può inferirsi, se di proposito siasi voluto, il che non dovrebbe ritenersi, demandare al giudice delle tutele anche la risoluzione di quelle questioni contenziose che pur in tema di tutela, pel vigente nostro diritto processuale sono di competenza del tribunale in sede di ordinaria giurisdizione. Egli è perciò che io confido che l'onor. ministro e l'onor. relatore si persuaderanno della opportunità di sopprimere il detto inciso e che il Senato concorderà in questo avviso.

Ma mi è sembrato poi opportuno, esaminando l'articolo 14, di proporre altresì l'aggiunta di un capoverso, per evitare eventuali dubbiezze, nell'interpretazione di questa disposizione. Secondo il concetto della Commissione e dell'illustra suo relatore, il giudice delle tutele dovrebbe essere (e piacere a Dio che lo fosse) magistrato eccezionalmente superiore, «di speciale attitudine, di non comune cultura, che agli studi di diritto accoppia la conoscenza delle discipline biologiche, pedagogiche e sociali», da dover offrire insomma le maggiori garanzie.

Speriamo che i presidenti dei tribunali dei capoluoghi delle nostre provincie abbiano sotto mano uomini così valenti, da poter loro affidare tranquillamente la delicatissima funzione, ma anche ammessa che questi magistrati fossero come si auspicano: i loro provvedimenti potrebbero talvolta non essere encomiabili e perciò meritevoli di riforma, ed il rimedio quindi del riesame deve essere apprestato, tanto più per

questo articolo ove si consideri che è ai detti magistrati demandato di decidere delicatissime questioni e d'indele morale ed economica, specie se l'orfano sia provveduto di un ragguardevole patrimonio.

Nell'altro ramo del Parlamento si è sollevata la questione sulla appellabilità dei provvedimenti emessi dal giudice per le tutele e dall'autorità competente a conoscere dell'appello, e mentre non vi era dissenso sull'appellabilità, alcuni oratori proponevano che l'appello fosse portato dinanzi un consigliere della Corte, all'uopo delegato dal presidente, quale giudice per le tutele, da scegliersi al principio dell'anno giudiziario, mentre il relatore della Commissione, l'onorevole Peano, insisteva affinché fosse ritenuto che contro i provvedimenti emessi dal giudice delle tutele, il ricorso dovesse essere portato davanti la Corte, a norma dell'art. 781 del Codice di procedura civile; ma in ordine a tale questione nè una precisa deliberazione fu presa, nè l'onorevole ministro ebbe ad esprimere l'onorevole suo parere.

Ora, a dileguare ogni dubbio e perchè non avvenga, come tante volte nel modesto nostro esercizio professionale ci è occorso, di sentire rispondere da altissimi magistrati, quando da noi venivano richiamate per la interpretazione della legge, le discussioni parlamentari; che le opinioni, per quanto autorevolmente esposte in dette discussioni, sia pure se enunciate dal relatore della legge o dal ministro, non giovano a far dire alla legge ciò che in essa non vi si riscontra, specie per quanto s'attiene a forme od a norme processuali, così sembrerebbe opportuno di chiarire in forma precisa, con analogo capoverso, sia la questione dell'appellabilità del provvedimento, sia quella del magistrato dinanzi al quale il reclamo dovrà essere portato, magistrato che non dovrebbe essere a mio parere, che la Corte in sede onoraria in conformità all'articolo 781 del Codice di procedura civile; perciò con il secondo emendamento formulato avrei proposto di aggiungere all'articolo 14 il seguente ultimo comma:

«Salvo quanto è disposto nell'articolo 223 del codice civile, contro i provvedimenti presi dal giudice per le tutele nelle materie contemplate in questo articolo, è ammesso il ricorso alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 781 del codice di procedura civile».

Ho detto « salvo quanto è disposto dall'articolo 223 del Codice civile » perchè quando si tratta della delicatissima materia preveduta negli articoli 221, 222, - abbandono da parte del figlio dalla casa paterna - richiesta da parte del padre di allontanare il figlio dalla casa stessa e del suo collocamento in un istituto od in una casa di correzione, è certo più opportuno di tener fermo quanto è disposto dal surricordato art. 223, e cioè che sia da affidarsi, anche nei riguardi dei provvedimenti stessi emessi dal giudice delle tutele rispetto ai detti orfani, la delicata funzione di conoscere in via di reclamo dell'opportunità dei detti provvedimenti, alla prudenza e saggezza del presidente di della Corte, come del resto anche in materia di tutela l'art. 279 - che fa espresso richiamo all'art. 222 - statuisce, anziché affidare l'esame del reclamo alla Corte a norma dell'art. 781 codice procedura civile, come viene proposto riguardo agli altri provvedimenti indicati da questo articolo 14.

Sulla opportunità di aggiungere l'accennato capoverso che ha intento di prevenire le ricordate eccezioni, io confido di avere consenziente ed il ministro e la Commissione e non voglio perciò intrattenere ulteriormente il Senato per sviluppare le modeste osservazioni da me accennate, che sorreggono l'emendamento che mi sono permesso di presentare. *(Approvazioni)*.

PETRELLA. Domando dipariare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Ho preso la parola ora affinché il ministro ed il relatore potessero rispondere in una sola volta a tutte le osservazioni che si fanno sull'art. 14 dai vari senatori.

Non intendo entrare nel merito, intendo solo esporre qualche cosa di pratico, per evitare difficoltà nell'applicazione di questa legge.

L'art. 14 è stato modificato dalla nostra Commissione, in seconda edizione, perchè nella prima era stato ritenuto come venne dalla Camera dei deputati. Plauto a ciò che ha fatto la Commissione. Invece di dire che ogni tribunale circondariale designa il giudice delle tutele, ha ritenuto che questa designazione si dovesse fare unicamente dal Presidente del tribunale (salvo a vedere se si trattasse del Presidente del tribunale o quella di altro collegio), ma dal solo Presidente del tribunale che siede nel capoluogo della provincia.

Plauto, ripeto, a questa modificazione, ma mi permetto di presentare un dubbio: il giudice delle tutele deve prendersi cura di tutti quanti gli orfani che sono nell'ambito della provincia. Ora non si può negare che abbiamo provincie che superano il milione di abitanti; si arriva in quella di Milano, a un milione e settecentomila abitanti e in quella di Napoli a un milione e quattrocentomila. Come farà un giudice solo a provvedere per tutti gli orfani che sono nell'ambito di provincie così popolate? Sarebbe perciò bene che, invece di un giudice, se ne nominassero due nelle provincie in cui va al di là di un milione di abitanti.

Ma si dirà: ci può essere una difficoltà: come si farà a dividere le cure tra i due giudici? A me pare la cosa molto semplice; quando si nominano questi giudici si designerà dal Presidente colui che dovrà attendere agli orfani di talune città, e colui che dovrà provvedere alla tutela degli orfani di altre città della provincia. Ma chi dei due dovrà entrare nel Comitato provinciale? La risposta è molto facile: il più anziano. Ecco il modo più semplice, per ovviare a tutte le difficoltà.

Io mi son fatto un'altra domanda: perchè le incombenze di questi giudici debbono durare unicamente pel corso dell'anno giudiziario? Perchè obbligare l'altro giudice che viene nominato al novello anno a rifare la strada, a cominciare daccapo? Non potrebbe lasciarsi continuare nel suo ufficio il primo fino a che sia mandato ad altra sede od abbia una promozione? Perchè non dire almeno che, compiuto l'anno, può esser confermato?

Nel regolamento generale del 1865 si è detto che il giudice finito l'anno giudiziario, cessa dalle sue incombenze; ma questo fu stabilito pel giudice che da una sezione passa ad un'altra; e poi non tutte le incombenze cessano, ce ne sono alcune che continuano.

Nella discussione generale il collega Mortara accennò alla soppressione dell'ultima parte di questo articolo, che dice che il giudice delle tutele non può essere distratto, ecc. e ne rileva le ragioni, ragioni allora esattissime, ma che oggi non reggono più. Egli diceva: ci sono tribunali che non hanno che tre giudici, se uno di questi è distratto unicamente per l'ufficio affidategli da questa legge, accadrà che non potrà funzionare il tribunale.

Ripeto, questa ragione che era esattissima allora, oggi non lo è più. Si tratta del tribunale provinciale, il quale è fornito di un certo numero di giudici superiore a tre, e che però non fa temere l'inconveniente al quale il collega Mortara ha accennato.

Però io mantengo l'idea del Mortara per un'altra ragione e, nel dire quest'altra ragione, sono ben lieto che ministro dell'interno sia un uomo il quale è stato Guardasigilli lodatissimo meritamente per molti anni. Egli ricorderà molto meglio di me quanti scioperi hanno fatto gli avvocati, anche nei tribunali importanti, dove ci sono molti giudici, perchè il lavoro era sproporzionato al numero dei giudici, e non si poteva da essi assolvere. Ed allora non c'è nessun inconveniente a sopprimere quest'ultima parte dell'articolo, lasciando all'arbitrio, alla discrezione, anzi dirò meglio alla prudenza, al senno di chi regge le sorti del tribunale, al presidente cioè, di vedere se il giudice, oltre che le tutele, può avere qualche altro incarico; e così tutto potrà essere ordinato e nessun inconveniente si darà.

Io ripeto ora, ed ho finito le mie poche parole, così come ho cominciato, senza far proposte; ho creduto di adempiere il mio dovere accennando agli inconvenienti che, in ordine alla parte dell'articolo 14, di cui ho parlato, si potranno presentare nella pratica. Vedrà la nostra Commissione, vedrà l'onorevole ministro se mi sono apposto bene o male.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Nel proporre un primo emendamento alla prima parte dell'art. 14, sono già confortato da un accenno fatto dall'on. senatore Petrella, a proposito del modo di nomina del giudice delle tutele; e poichè la mia proposta tende a rafforzare l'istituzione, a conferirle maggiore autorità, credo di poter affermare che essa è ispirata dai medesimi concetti che sono stati esposti a proposito di questa nuova figura giudiziaria tanto dall'on. relatore della Commissione, come dall'on. ministro.

Io propongo cioè, e l'ho già fatto conoscere all'on. relatore, che il giudice delle tutele, da istituirsi per ciascuna provincia, come siamo ormai d'accordo, sia nominato dal primo Presidente della Corte d'appello, anzi che dal Presidente del tribunale. Questo deferimento al-

l'autorità maggiore del primo Presidente della Corte di appello, della nomina del giudice delle tutele, ha una doppia ragione: ha ragione dal proposito che il giudice delle tutele senta sussidiato dalla scelta fatta dal primo Presidente della Corte di appello, cioè da un'autorità più elevata, l'esercizio della sua funzione che certamente gli può creare rapporti d'indole delicata con le varie autorità e amministrative e giudiziarie; e fra l'altro, poichè egli deve sedere nella Commissione provinciale insieme col Procuratore del Re, il quale nel tribunale di cui egli fa parte, è uno dei due superiori immediati di lui, è bene che egli attinga la funzione da un organo che è superiore anche al Procuratore del Re.

In secondo luogo il primo Presidente della Corte di appello, per la sua posizione di capo di tutta la magistratura del distretto, è in grado di scegliere eventualmente anche fuori dal tribunale che siede nel capoluogo della provincia, il più adatto fra i magistrati, che egli stimi capace per questa funzione.

Diceva ieri l'on. Chimirri, ed ho colto a volo con piacere la sua parola, che se occorrerà aumentare di qualche poco l'organico giudiziario, questa sarà una spesa che lo Stato ha l'obbligo di fare come inerente alla funzione protettiva degli orfani di guerra.

Ora appunto in questo concetto, che non sia proprio necessario scegliere il giudice nel ruolo di quel tribunale, presso il quale deve esercitare la sua funzione, che non sia necessario di non uscire assolutamente dai cancelli delle graduatorie attuali per avere funzionari idonei a funzioni così elevate e delicate, credo che maggiore opportunità offra la scelta affidata al primo presidente della Corte di appello.

Ma offre anche una garanzia ed è questa: che l'autorità del primo presidente della Corte di appello è tale da permettergli di variare il giudice delle tutele se la persona scelta non offre alla prova la dimostrazione della sua idoneità alla funzione che è chiamato ad esercitare. Questo avviene del resto anche per gli uffici d'istruzione giudiziaria. Al principio dell'anno giudiziario (e raccomandando caldamente che si adoperi la parola *giudiziario*, non quella erronea e volgare di anno giuridico) il primo presidente della Corte di appello propone, ed il ministro nomina, il giudice istruttore, il quale

si trova investito di maggiore autorità di qualunque altro giudice del tribunale, perchè attinge i suoi poteri dal primo presidente della Corte di appello. Il primo presidente lo conferma poi, per una serie non limitata di anni, se ha fatto buona prova, e ciò avviene normalmente; altrimenti lo sostituisce. E con questo accenno vengo implicitamente ad aver raccolta la difficoltà che elevava il senatore Petrella circa la durata in carica del giudice, perchè come avviene dei giudici istruttori e dei giudici graduatori, che quando hanno fatto buona prova sono confermati per una serie indeterminata di anni, questo può avvenire anche dei giudici delle tutele. Non sarei d'accordo con l'on. Petrella di nominare più di un giudice nelle maggiori provincie: non sarei d'accordo per le varie difficoltà pratiche che è facile intuire come potrebbero sorgere, ammettendo la dualità nell'esercizio di questa funzione.

Se il giudice delle tutele ha bisogno di qualche aiuto nei maggiori centri di popolazione, si può trovar modo di darglielo senza moltiplicare il numero dei giudici.

Soprattutto il giudice delle tutele dev'essere uno, perchè dev'essere il membro più attivo ed autorevole, moralmente almeno, del comitato provinciale per gli orfani.

Io avevo già riflettuto al bisogno che può avere il giudice delle tutele di essere coadiuvato, e avevo pensato che bisognerebbe aggiungere all'art. 14 un ultimo capoverso, il quale (con una leggera variante da quello che comunicai stamane all'on. Chimirri) dovrebbe essere formulato così: « Col regolamento, di cui all'art. 45, sarà provveduto per le forme della procedura e per il servizio di cancelleria ».

Dico « per le forme della procedura », perchè appunto con disposizioni regolamentari opportune si può provvedere al bisogno di delegare qualche atto ai pretori locali, stabilire che questi pretori devono eseguire le richieste del giudice delle tutele, o in altro modo dare conveniente sussidio all'opera personale del giudice delle tutele, che secondo me deve rimanere unico nella provincia.

Spero che questi due emendamenti, di pura utilità pratica, possano essere accolti.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Comincio dalla questione meno spinosa. Avete udito dall'onorevole senatore Mortara le ragioni della sua proposta. La scelta del giudice delle tutele è senza dubbio importante perchè da tale scelta dipende la prova che farà questa nuova magistratura. Tutti riconoscono che non è facile scegliere il giudice delle tutele, con le garanzie di speciale capacità come noi desideriamo. È bene perciò che il presidente della Corte d'appello, il quale conosce meglio di ogni altro il personale giudiziario che da lui dipende, faccia questa designazione anche perchè se il designato non facesse buona prova, nel tribunale s'incontrerebbe sempre una certa difficoltà a sostituirlo, mentre il primo presidente della Corte d'appello non avrà siffatto ritegno. Accetto perciò la modificazione proposta dall'onorevole senatore Mortara.

Assai più grave è la questione sollevata dall'onorevole senatore Diena.

Anch'io non approvo che in una legge speciale come questa degli orfani, s'introducano modificazioni sostanziali che toccano il diritto comune. Sono perciò proclive ad accettare la proposta del senatore Diena, salvo a sentire in proposito l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di voler parlare più forte, perchè la sua voce non giunge a tutti gli onorevoli colleghi.

CHIMIRRI, *relatore*. Sono degni di considerazione i rilievi fatti dall'onorevole senatore Petrella, ma io lo prego di tener conto delle molteplici difficoltà, che s'incontrano sempre che si attuano istituzioni nuove. Eliminarle tutte, è impossibile. Aspettiamo che il tempo e l'esperienza ci diano consiglio.

Non basterà un solo giudice nelle provincie molto popolate? È possibile, ma con la prescrizione che non può essere distolto ad altri incarichi, è facile che egli basti. Se l'esperienza dimostrerà diversamente, si potrà riparare provvedendo con una leggina alle crescenti necessità. Quello che occorre è che il giudice sia pari alla sua delicata missione. Si è proposto che duri in carica più di un anno; in questo non consento. S'intende che, facendo bene, potrà essere riconfermato. È questa la via più cauta.

Riguardo all'ultimo emendamento proposto dall'onorevole senatore Diena circa la convenienza dell'appellabilità de' decreti del giudice

delle tutele, la Commissione esprime un voto favorevole.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. L'affidare la nomina del giudice tutelare al Presidente della Corte di appello anziché al Presidente del tribunale (come propone il senatore Mortara) eleva indubbiamente l'autorità ed il prestigio del giudice stesso; e poichè questa è e deve essere la maggiore delle nostre aspirazioni, io accetto plaudentemente l'emendamento del senatore Mortara; il quale emendamento è tanto più opportuno, in quanto, nella forma ultima data alla funzione di questo giudice, egli viene ad estendere la sua giurisdizione oltre i limiti della giurisdizione del circondario. Vi è, adunque, una ragione formale, che si somma alla sostanziale per rendere plausibile e degno di accoglimento l'emendamento del senatore Mortara.

Così pure accetto l'altro emendamento, che rinvia al regolamento alcune norme, che regolino il nuovo istituto. Forse, questa disposizione era implicita; ma qui si tocca la materia giurisdizionale, onde una delegazione espressa non è male che ci sia.

Per ciò che riguarda le osservazioni, sempre sapienti ed acute, del senatore Petrella, poichè egli non ha formulato emendamenti, mi rimetto alle risposte, che ha già date l'illustre relatore. Vedremo l'esperienza quel che insegnerà, e ci regoleremo in conseguenza.

Restano gli emendamenti del senatore Diena.

Siccome si versa in materia tecnica, mi rimetto interamente al giudizio del Senato e rinunzierò a dire quello che qui deve valere meno come opinione del ministro che dell'individuo; e, data la modestia dell'individuo, farci anche a meno di dire questa mia personale opinione. Pur tuttavia, per un doveroso riguardo verso il Senato, la dirò.

Personalmente, adunque, e non come ministro, io non partecipo ai dubbi, che hanno determinato il senatore Diena a proporre il suo emendamento, col quale si sottrae al giudice di tutela la materia dell'art. 815 del codice di procedura civile.

L'on. Diena ha detto: qui versiamo in materia di vera e propria giurisdizione, di vero

e proprio contenzioso civile, ed a me non piace che si apportino modificazioni parziali ai sistemi del nostro diritto: il nostro diritto vuole il giudice collegiale, non c'è ragione di cambiare.

Non partecipo, l'ho già detto ieri, a queste ripugnanze; in materie di tal genere sono più coraggioso e arditto, sarò forse anche temerario. Ma pur ragionando dal punto di vista del senatore Diena, io mi domando: Ma è poi vero che qui si versi in materia di giurisdizione contenziosa? Ho i miei dubbi.

L'on. Diena sa meglio di me che si distinguono deliberazioni soggette e deliberazioni non soggette ad omologazione.

Per le deliberazioni soggette alla omologazione, il tribunale segue il contenzioso *sui generis* (del quale non è questo il caso), ove si tratti di gravi interessi del minore; ed esso decide e continuerà a decidere in forma collegiale.

Ma vi sono altre deliberazioni (e a queste per l'appunto si riferisce l'art. 815) non soggette ad omologazione. Or qui è da fare una considerazione innanzi tutto: e cioè che trattasi di deliberazioni, che non parvero al legislatore di tanta importanza da richiedere la omologazione.

Ammette, però, l'art. 815 che la minoranza del consiglio di famiglia possa opporsi a tali decisioni e che su questa opposizione della minoranza si fermi un contraddittorio. Ma l'onorevole Diena, che è un insigne giurista, sa e meglio di me che non dovunque vi sia contraddittorio, c'è giurisdizione, nel senso tecnico dell'espressione. Domani si potrà trattare di questo argomento: se il fanciullo si debba destinare al collegio A o al collegio B. Il consiglio di famiglia delibera, la minoranza crede opporsi: questo forma il contraddittorio, ma che qui si versi in vera e propria materia di giurisdizione non credo.

Quindi, che allo scopo di una maggiore semplificazione si ricorra al giudice delle tutele, a me sembra sia più conforme all'armonia della legge: ma se l'on. Diena insiste nel suo emendamento, io me ne rimetto al Senato.

Quanto al secondo emendamento, cioè allo specificare con apposita disposizione che contro alle deliberazioni del giudice delle tutele si ricorra alla Corte di appello, l'emendamento mi

pare superfluo. Attualmente abbiamo un diritto, secondo il quale il tribunale civile risolve determinate questioni, e avverso le sue risoluzioni si ammette ricorso alla Corte di appello. Viene una legge nuova, che si limita a sostituire al tribunale civile il giudice delle tutele: può esservi dubbio che anche così non sia ammesso il ricorso alla Corte di appello? Io non credo necessario il dirlo, nè mi sembra buon metodo legislativo di risolvere in questo modo le questioni; perchè avviene talvolta che la disposizione scritta per chiarire, finisce poi col confondere di più.

Abbiamo un sistema limpido: il legislatore si limita a sostituire al tribunale il giudice delle tutele; evidentemente il ricorso rimane. Che se, invece, a scopo confermativo, si vuole esplicitamente indicare che vi è diritto all'appello, può darsi che nascano questioni, che altrimenti non sorgerebbero.

Detto questo per quei riguardi che debbo al senatore Diena e al Senato (e, cioè, di portare in questa discussione il contributo della mia opinione personale), concludo dicendo che per entrambi questi emendamenti mi rimetto interamente al Senato.

PRESIDENTE. All'articolo 14 sono stati presentati due emendamenti del senatore Mortara, e due emendamenti dal senatore Diena.

Metterò prima in votazione gli emendamenti proposti dal senatore Mortara, che sono accettati dal ministro e dalla Commissione.

Ne do lettura. Il primo suona così: « Il primo Presidente della Corte d'appello, al principio di ogni anno giudiziario, destina, in ciascun tribunale del distretto, che abbia sede nel capoluogo della provincia, e che abbia giurisdizione sul medesimo, un giudice incaricato della funzione di giudice delle tutele degli orfani di guerra ».

Il secondo dice: « Con il regolamento di cui all'art. 45, sarà provveduto per le forme della procedura e per il servizio di cancelleria ».

Pongo ai voti il primo emendamento.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti il secondo emendamento.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Il senatore Diena propone poi come primo emendamento la soppressione, nel 2º comma

dell'articolo delle parole: « nell'articolo 815 del Codice di procedura civile e... ».

Per questo emendamento tanto il ministro che la Commissione si rimettono al Senato.

Metterò perciò in votazione questo comma così emendato....

ORLANDO, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, ministro dell'interno. Ho domandato la parola per l'ordine della votazione. Non si può votare in questa maniera, perchè se il Senato votasse, per ipotesi, contro, verrebbe allora ad escludere tutta la competenza del giudice delle tutele. Bisogna invece votare in quest'altra forma: se il Senato, cioè, approva la soppressione di quelle parole, come ha proposto il senatore Diena.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo del regolamento che si riferisce a questo caso.

« La soppressione di un articolo o di una parte di articolo non si mette a partito, ma l'articolo stesso o la parte di esso di cui si propone la soppressione ».

L'onorevole senatore Diena propone di sopprimere nel secondo comma l'inciso: « Nell'articolo 815 del codice di procedura civile ». Metto in votazione questo inciso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Vale a dire che è accettata la proposta di soppressione di questo inciso fatta dall'onorevole senatore Diena.

Ora viene l'emendamento aggiuntivo del senatore Diena, che è così concepito:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 223 del Codice civile contro i provvedimenti presi dal giudice per le tutele nelle materie contemplate in questo articolo, è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a sensi dell'articolo 781 del Codice di procedura civile ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 14 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Verrebbe ora in discussione l'art. 15, ma esso, secondo il nuovo testo concordato dalla Commissione speciale dell'onorevole ministro, s'intende soppresso. Passiamo perciò all'art. 16.

Art. 16.

Nei casi di abuso della patria potestà o della tutela legale da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i suoi doveri o male amministrando le sostanze del figlio, il Comitato provinciale, può fare istanza al giudice delle tutele affinché provveda per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, ai termini degli articoli 233 e 184 Codice civile.

È in facoltà del giudice delle tutele di sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato provinciale o degli istituti nazionali o di alcuno degli enti da essi dipendenti.

Oltre i casi previsti negli articoli 233 e 184 del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando la madre o il padre inabile non siano in grado di assolutamente adempiere i doveri inerenti alla patria potestà o alla tutela legale, per il periodo di tempo in cui dura tale impossibilità.

(Approvato).

Art. 17.

Qualora gli interessi morali o materiali dell'orfano risultino compromessi dalla negligenza o dagli errori del tutore, il giudice delle tutele può, anche su istanza del Comitato provinciale, sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato medesimo o di alcuno degli enti predetti.

(Approvato).

Art. 18.

Chi esercita la patria potestà o la tutela può richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad uno degli istituti nazionali od enti da questi dipendenti.

Le persone suddette possono sempre fare istanza che l'orfano sia ad esse restituito.

Il Comitato provinciale decide sulla domanda, avuto riguardo all'interesse del minore.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Ho chiesto la parola per manifestare un dubbio, riguardo al quale attendo risposta dall'on. ministro e dall'on. relatore della Commissione.

Quest'art. 18 è certo molto migliorato da quello ch'era nel disegno di legge venuto dalla Camera dei deputati; ma pur così migliorato lascia dubbi; e più che dubbi perplessità assai gravi. A leggerlo, e soprattutto quando lo si metta in relazione ai due articoli or ora approvati, sembra sia inutile; e ciò che è peggio dannoso. Inutile, perchè coi due articoli approvati si è già provveduto a due casi nei quali il Comitato provinciale interviene a difesa dell'orfano. Il primo, quando cioè chi è investito della patria potestà o della tutela non la eserciti correttamente, per mala incuria sua; e qui si ha una giusta punizione, come del resto esiste già nella legge civile comune.

Il secondo caso d'intervento, è giusto intervento, si ha quando queste persone, alle quali spetta il dovere della patria potestà o della tutela, si trovano nella impossibilità assoluta di esercitare il grave e delicatissimo officio; allora il Comitato provinciale provvede. I due casi sono previsti e ben regolati negli articoli 16 e 17. E allora, dacchè con questi due provvedimenti l'interesse dei minori è efficacemente e bastevolmente curato, perchè dire ancora che all'infuori di essi, un altro caso vi è in cui il Comitato può intervenire, che cioè chi ha l'orfano in potestà o tutela legale ha facoltà di domandare sia questo affidato al Comitato stesso? Ma dare a chi ha l'onere di tale autorità famigliare la possibilità di liberarsene, non è ferire nell'intima base sua istituto di tanta importanza? Istituto che impone un dovere altissimo naturale e sociale: ma certamente può esservi chi cerchi di evitarne l'onere o soltanto le molestie, se l'altezza di questo dovere non intende, e trovi comodo di trasferirlo allo Stato.

L'articolo è quindi inutile; perchè all'orfano bene gli articoli 16 e 17 provvedono: dannoso, perchè l'istituto della patria potestà e della tutela legale ne rimane alterato nel fondamento etico e giuridico.

Propongo quindi che l'articolo sia soppresso.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. L'onorevole Chironi si accentente, e dia questa volta lode alla Commissione di aver corretto una formula che a lui non piaceva ed anche a me pareva impropria. Qui non si parla di rinuncia alla patria potestà che nessuno può fare; qui si accenna

al fatto che chi l'esercita, riconoscendosi disadatto o impotente all'educazione dell'orfano lo affida ad altri perchè ne abbia cura.

Che cosa v'è di strano?

Non si tratta di un padre snaturato che cerca di gettare sulle spalle altrui l'educazione del figliuolo, ma di un genitore che si rivolge al Comitato chiedendo che provveda all'allevamento del figliuolo. Il Comitato, secondo le circostanze, accoglierà o no la domanda.

L'art. 18 perciò deve essere mantenuto nella forma da noi modificata e con un'aggiunta, che a noi pare necessaria.

Spesso avviene che durante la fanciullezza i tutori o i parenti che ne hanno il carico lo cedono ad altri volentieri, ma quando il minore ha appreso un'arte e comincia a guadagnare, allora i parenti o il tutore vogliono ripigliarlo con danno dell'orfano, facendogli interrompere il tirocinio professionale. Per evitare simili inconvenienti, si dice loro: siete liberi di affidare al Comitato provinciale o ad altri enti, la cura di allevare l'orfano, ma quando questo sia avviato ad un mestiere o ad una professione, non potete a capriccio riprenderlo per sfruttarlo. Allora interviene il Comitato e giudica se è il caso di assentire alla richiesta od opporvisi.

Sono fatti che si avverano più spesso che non si creda, e a codesto inconveniente pone riparo l'art. 18.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 18 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 19.

Se non si può costituire il consiglio di famiglia o di tutela per mancanza od inidoneità di parenti od affini o di persone che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore o se il consiglio non funziona, il Comitato provinciale potrà incaricare della tutela gli istituti nazionali od alcuno degli enti da questi dipendenti.

Il consiglio di famiglia o di tutela può conferire la tutela allo stesso Comitato od agli enti predetti, ma quando vi è un tutore testamentario o legittimo occorre il suo consenso a meno che sia dichiarata la decadenza del tutore dalle sue funzioni.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Sul capoverso che rimane di questo articolo avrei da proporre che si facesse una variazione così concepita:

« Il consiglio di famiglia o di tutela può chiedere al giudice delle tutele che sia conferita la tutela allo stesso Comitato od agli agenti predetti, ecc. ».

Vale a dire, non che il consiglio di famiglia si possa liberare da sé, senza che intervenga il magistrato pupillare, dell'obbligo che la legge gli fa di esercitare la sua funzione. Siccome sarebbe logico che una deliberazione del consiglio di famiglia di questa gravità fosse sottoposta all'omologazione del giudice delle tutele, mi pare molto più semplice che il consiglio di famiglia, se ci sono ragioni giustificate per le quali creda di potersi esonerare dall'ufficio tutorio, passandolo al Comitato provinciale o agli altri enti, lo chieda al giudice delle tutele, e questi provveda; sarà come se egli omologasse la deliberazione del consiglio di famiglia.

Concepire poi che questa deliberazione potesse essere presa dal consiglio di famiglia senza il controllo dell'autorità giudiziaria, che nella specie è il giudice delle tutele, oltre non essere nel pensiero della Commissione, sarebbe fuori dal sistema del Codice civile.

La mia proposta non è che una semplificazione del procedimento relativo al caso contemplato in questo capoverso.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Questo capoverso si può sopprimere senza danno, ma se si vuol conservarlo, non è il caso di ricorrere all'omologazione del giudice delle tutele. Propongo la cancellazione di questo capoverso, che non ha alcuna portata e che può recare più danno che bene.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Siccome anche a me pare che con l'art. 16 sia provveduto sufficientemente a questi casi, mi associo alla proposta del relatore di sopprimere il capoverso.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Anch'io mi associo alla proposta di soppressione del capoverso.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1917

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'art. 19 ridotto ad un unico capoverso; lo rileggo:

Art. 19.

Se non si può costituire il consiglio di famiglia o di tutela per mancanza od inidoneità di parenti od affini o di persone che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore o se il consiglio non funziona, il Comitato provinciale potrà incaricare della tutela gli Istituti nazionali od alcuno degli enti da questi dipendenti.

(Approvato).

Gli articoli 20 e 21 sono soppressi. Passeremo all'art. 22 che rileggo.

Art. 22.

Il Comitato provinciale ha facoltà di proporre al consiglio di famiglia o di tutela la esclusione o la rimozione del tutore, del protutore o del curatore, incapaci, per una delle cause indicate negli articoli 268 (nn. 2 e 3) e 269 del Codice civile, ed ha diritto di fare il reclamo, previsto nell'articolo 271 del Codice stesso, davanti al giudice delle tutele.

Può provocare la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela a termine dell'art. 257 del Codice civile quando ciò sia richiesto nell'interesse morale o materiale del fanciullo.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Dal momento che il Senato ha accettato dianzi, di sopprimere nell'art. 14 il richiamo all'art. 815 del Codice di procedura civile, per evidente coerenza qui bisogna sopprimere nel primo comma dopo l'inciso: previsto nell'art. 271 del Codice stesso, le parole: « davanti al giudice delle tutele ».

Infatti, poichè il reclamo contro i provvedimenti presi dal consiglio di famiglia a cui si riferisce l'art. 271 del Codice civile riguarda indiscutibilmente materia contenziosa, che dovrebbe essere sottratta come il Senato ha ritenuto alla competenza del giudice per le tutele, ma dovrebbe invece essere portata dinanzi al tribunale con le forme ordinarie del contraddittorio, necessariamente questo inciso deve essere soppresso.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Polacco propone che alle ultime parole dell'articolo « del fanciullo » siano sostituite le altre « del minore o dell'interdetto ».

L'onorevole Polacco ha facoltà di parlare.

POLACCO. Questa sostituzione non può suscitare questioni; non va che si parli di *fanciullo*, mentre l'orfano del cui interesse morale e materiale si tratta, potrà, ad esempio avere venti anni, ed anche molti di più, se è in istato di interdizione. È dunque più esatto dire « del minore o dell'interdetto ».

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Vorrei dispensarmi dal rispondere, non essendo possibile che vengano fuori proposte in seduta senza che il relatore possa conferire con i suoi colleghi della Commissione e udire il loro avviso.

Accetto la proposta del senatore Polacco di sostituire alla parola « fanciullo » le altre « minore o interdetto », ma non accetto quella dell'on. Diena.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Qui vi è un vero equivoco. L'onor. Diena suppone che la soppressione di quell'inciso sia la conseguenza dell'art. 815; ma non è così, perchè anzi la modificazione di questa parte ci metterebbe in netta contraddizione con l'art. 14, già approvato dal Senato, che diede luogo alla questione della soppressione. E, infatti, nell'art. 14 è detto: « Che al giudice delle tutele spetta la competenza attribuita al presidente del tribunale o al tribunale nel libro I, titolo IX « della minore età ».

Ora l'art. 271 che dà la competenza al tribunale è nel titolo IX. Quindi, è proprio quella competenza che già fu affidata al giudice delle tutele: è una ripetizione, se mai, di quello che è detto nell'art. 14.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Ho bisogno di chiarire il mio pensiero, perchè probabilmente sarò riuscito oscuro, per voler essere breve.

Io ho accennato che dal momento che il Senato, accedendo a quanto io avevo sostenuto ha ritenuto che al giudice delle tutele debbano

essere demandate soltanto quelle attribuzioni giurisdizionali che il Codice civile affida al presidente ed al tribunale *in sede onoraria*, con la cognizione delle *questioni contenziose*, e poichè quella a cui l'art. 271 accenna, richiamato nell'art. 22 del progetto, è precisamente una questione che dev'essere portata dinanzi al tribunale con le forme dell'art. 815 Codice di procedura civile, così anche questa questione dev'essere sottratta alla cognizione del giudice delle tutele. Le controversie contemplate dall'art. 271 sono di una gravità eccezionale, concernono la destituzione del tutore, del protutore e di chiunque sia rivestito di un ufficio tutelare, quando ad essi si addebitino notoria cattiva condotta, mala amministrazione, trascuratezza nell'esercizio della tutela; addebiti che richiedono il giudizio in contraddittorio per essere valutati.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi, nell'insegnare che il reclamo cui fa accenno l'articolo 271 non dev'essere portato dinanzi al tribunale in sede di volontaria giurisdizione, ma innanzi il tribunale in sede contenziosa. Nè parmi possa affermarsi, come si disse, che le deliberazioni del Consiglio di famiglia non soggette ad omologazione siano di poca entità, mentre tra dette deliberazioni vi è precisamente quella contemplata dall'art. 271, che riguarda la grave misura della destituzione di chi sia rivestito di uffici tutelari.

Non credo perciò di cadere in equivoco, se affermo che, ammesso il principio che il giudice delle tutele non debba avere giurisdizione per decidere le vere e proprie questioni contenziose, che pure si intrecciano nella materia tutelare con quelle di volontaria giurisdizione, reputo necessario, per non creare disposizioni antitetiche, di sopprimere da questo articolo l'inciso « davanti al giudice delle tutele », poichè inserendolo si attribuirebbe ad esso giudice la competenza a conoscere di contestazione che si è ritenuto dover essergli sottratta.

PRESIDENTE. Il senatore Diena dunque mantiene la sua proposta di soppressione?

DIENA. La mantengo.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Diena consiste nella soppressione delle parole: « davanti al giudice delle tutele » alla fine del primo paragrafo.

Questa proposta non è accettata nè dal ministro, nè dalla Commissione. La pongo ai voti.

Chi approva l'inciso « davanti al giudice delle tutele » è pregato di alzarsi.

È approvato. Quindi è respinto l'emendamento del senatore Diena.

Pongo ai voti la modificazione proposta dal senatore Polacco: dire infine dell'articolo: « del minore od interdetto » invece di « fanciullo ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero art. 22 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 23.

Le donne possono assumere gli uffici tutelari e se maritate non hanno bisogno di autorizzazione.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Dichiaro che non intendo l'opportunità e la necessità del capoverso di questo articolo. È stato presentato dinanzi all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge sull'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione maritale: e allora, qual bisogno or vi è di affermare che l'autorizzazione maritale è tolta in questo special caso, quando si ha allo studio un disegno di legge che in modo generale vorrebbe risolvere la grave, annosa questione? Attendiamo: discuteremo quando il disegno di legge verrà a noi, e la discuteremo in modo diretto e piano, quest'autorità familiare, e vedremo allora se si debba tenerla o toglierla. Perchè anticipare ora la risoluzione che dovremmo dare, rendendola su di un caso specialissimo? La libertà di giudizio non ha avuta cattiva limitazione? Per queste ragioni mi sembra opportuno sia soppresso il capoverso dell'articolo.

Ancora. Pur approvando, sia detto in via di sola ipotesi, l'abolizione della potestà maritale, qui si è proprio in un caso nel quale si dovrebbe conservarla. La legge civile meriterebbe sempre di essere qui mantenuta: tanto vi è fatta la difesa della famiglia. Non è il marito che deve provvedere, se al sentimento che può spingere la donna a curarsi degli orfani altrui, si opponga il dovere di curare prima i figli propri? Perchè togliere al marito la potestà di

misurare e determinare la condizione della moglie in rispetto ai suoi doveri verso la famiglia, verso i propri figli? Perchè negargli il potere d'impedire che la moglie, per un sentimento di eccessiva pietà verso gli orfani, si occupi di loro quando i figli propri, la propria famiglia, le cure della madre, della moglie reclamano? Se vi è caso nel quale la necessità dell'autorizzazione maritale si palesa evidente è proprio questo; la esige, e non soltanto la consiglia, il buon ordinamento familiare di cui il marito alla famiglia, alla società è responsabile.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*, il senatore Chironi vorrebbe trovare un certo collegamento fra questa disposizione specialissima e il disegno di legge presentato avanti la Camera dei deputati sull'abolizione dell'autorizzazione maritale, ma calmerò subito i suoi timori. Non si tratta di fare cosa nuova o pregiudicare il progetto sopraccennato, si tratta invece di trasferire in questa legge una disposizione tolta di peso dal decreto-legge, che creò il Patronato « Regina Elena ». Questa legge, che è da sette anni in esecuzione, ammette le donne alle funzioni tutelari disponendo che, se maritate, non abbiano bisogno per esercitare tali funzioni dell'autorizzazione maritale, e le donne ammesse largamente nell'esercizio della tutela e nei consigli di famiglia hanno fatto buona prova. Non si privino gli orfani della guerra della benefica e tenera assistenza della donna.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Aderisco alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Del resto mi pare che l'onorevole Chironi non abbia fatto proposte.

CHIRONI. Non ne ho fatte.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 24.

Il Comitato provinciale, gli istituti nazionali e gli enti da questi dipendenti e gli enti indicati nell'articolo 9, quando assumano la tutela di un orfano, a norma delle precedenti disposizioni, la esercitano nel modo previsto dall'articolo 262 del Codice civile.

Il Comitato provinciale deve di regola delegare le funzioni di tutela in conformità a quanto è stabilito negli articoli 8, lettera f, ed 11.

Nell'avviamento degli orfani, sottoposti alla sua tutela, ad una professione od arte, e nella scelta del luogo di educazione, si terrà conto della volontà dell'orfano, quando abbia compiuto i dieci anni di età, giusta l'articolo 278 del Codice civile, nonché della condizione sociale del padre.

Il Comitato può anche provocare la costituzione del consiglio di famiglia o di tutela o la nomina del tutore, osservando le forme e le norme prescritte dalla sezione 2ª alla 7ª del libro 1º, titolo IX, Codice civile, salvo le modificazioni di cui appresso.

Il consiglio di famiglia o di tutela o la sede della tutela possono costituirsi nel mandamento ove risieda l'ente o la persona delegata ad esercitarla o trovarsi il minore. Il consiglio, quando la costituzione è provocata dal Comitato provinciale, può essere composto di soli due consulenti, i quali, nel caso del capovero dell'articolo 253 del Codice civile, possono essere scelti fra le persone che particolarmente si occupano dell'assistenza dell'infanzia.

Quando vi siano più orfani può essere nominato anche più di un tutore se non vi è un patrimonio da amministrare, specialmente se gli orfani dimorino in luoghi diversi.

I tutori nominati a norma del 2º comma di questo articolo debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione, con un elenco di tutti gli atti compiuti e con una copia degli stati depositati presso le preture ai termini dell'articolo 303 Codice civile.

(Approvato).

Art. 25.

Colui che domanda il passaporto deve unire agli atti un certificato del sindaco del suo domicilio che attesti che non ha in consegna orfani minorenni, oppure la dichiarazione del Comitato provinciale che fu provveduto convenientemente alla condizione degli orfani minorenni che rimangono nel Regno.

(Approvato).

Art. 26.

La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta la indennità a suo favore disposta coll'articolo 1° del decreto luogotenenziale in data 12 novembre 1916, e che prima del matrimonio, a termine dell'art. 237 del Codice civile deve far convocare il consiglio di famiglia, dà pure avviso al Comitato provinciale del matrimonio stesso.

Il consiglio di famiglia, oltre a quanto è disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e può affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o ad alcuno degli enti indicati negli articoli 9 e 10, o alla persona incaricata dell'educazione del minore.

La vedova per ottenere la liquidazione della indennità dalla Corte dei conti dovrà unire un certificato che attesti la seguita convocazione del consiglio di famiglia e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al comitato provinciale.

La madre che ha la tutela legale, dà uguale avviso al Comitato provinciale e fa convocare allo stesso scopo il consiglio di tutela.

Il Comitato provinciale, quando gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, può sempre provocare dal giudice delle tutele il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.

(Approvato).

Art. 27.

Se il genitore è privato dell'esercizio della patria potestà o non provvede in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre alla educazione dell'orfano, il giudice delle tutele potrà stabilire la quota che spetta al figlio sulla pensione, anche in misura maggiore di quella stabilita dall'articolo 106 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed ordinare che sia riscossa ed erogata dal comitato provinciale o da alcuno degli enti indicati agli articoli 9 e 10, a vantaggio degli orfani.

Il giudice delle tutele potrà, in caso che l'orfano sia affidato ad un istituto, ordinare direttamente il pagamento, a favore di questo, della quota che a termine del precedente comma oppure del citato articolo 106 può spettare al figlio.

Lo stesso provvedimento il giudice delle tutele può adottare in caso di tutela.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a mente dell'art. 138 del Codice civile.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io vorrei domandare un chiarimento alla Commissione e all'onorevole ministro circa la frase con cui comincia il primo comma di questo articolo. «Se il genitore è privato dell'esercizio della patria potestà»; perchè mi pare, se non erro, che questa frase non rispecchi con troppa fedeltà lo stato della nostra legislazione sulla patria potestà.

Il Codice civile non prevede il caso di privazione dell'esercizio della patria potestà. Difatti l'art. 233 in ordine all'abuso di essa sancisce soltanto la privazione parziale di alcuni atti od elementi di esercizio, come ad esempio l'amministrazione dei beni, o l'usufrutto legale sui beni del figlio, ecc.; ma una privazione totale dell'esercizio della patria potestà il Codice civile, per quanto io sappia, non l'ammette affatto. La patria potestà si perde per causa penale ai sensi dell'art. 33 del Codice penale, e si perde anche per disposizione di qualche legge speciale; ma la perdita del puro e semplice esercizio non è considerata dalle nostre leggi.

Vorrei quindi avere un chiarimento sul significato giuridico di questa frase usata nel progetto.

Se la frase si riferisce all'art. 233 del Codice civile, bisognerebbe adottare altra formula.

Se invece si riferisce a quei casi che importano la perdita della patria potestà, sarebbe più chiaro servirsi della stessa espressione tecnica della legge.

Dallo schiarimento che mi verrà dato potrebbe venire una proposta di emendamento: e lo dico per scusarmi col relatore di non averlo proposto prima d'ora.

CHIMARRI, relatore. È difficile dare le spiegazioni che mi chiede il senatore Del Giudice, non essendo io il redattore di questo articolo; perchè in tal caso avrei adoperato una formula più corretta e meno equivoca. Qui si parla della

perdita della patria potestà senza accennare alle cause di tale perdita. Se l'onor. Del Giudice vorrà presentare una formula più esatta, noi l'accetteremo.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io proporrei questa formula, che rientra nel concetto dell'articolo:

« Se il genitore sia incorso in una delle sanzioni dell'art. 233 del Codice civile, o sia limitato nell'esercizio della patria potestà a mente degli articoli 235-239, o non provveda, ecc. »

In altri termini io contemplerei le due ipotesi alle quali potrebbe riferirsi la frase di questo articolo, cioè l'abuso della potestà paterna e la limitazione di esercizio di essa potestà imposta alla madre.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Poichè l'onorevole senatore Del Giudice ha cominciato col chiedere la portata della espressione di questo articolo per, direi, misurare sui chiarimenti che potrà avere l'opportunità o meno di un emendamento da presentare, io assollo a questo compito; salvo poi a discutere l'emendamento che il senatore Del Giudice, ove i chiarimenti non gli sembrano tutti da rimuovere i dubbi sull'articolo stesso, possa eventualmente proporre.

Or qual è la portata dell'art. 27? La portata di questo articolo riguarda la separazione della quota di pensione spettante all'orfano dall'integrale pensione, che si corrisponde alla madre.

Secondo una recente e benefica disposizione innovativa del sistema delle pensioni, recata dal decreto luogotenenziale qui citato, mentre finora si assegnava una quota globale indipendentemente dal numero dei figli, ora la pensione assegnata tiene conto del numero dei figli. In altri termini, nella pensione assegnata alla madre vi è una quota, che in certo modo corrisponde al diritto dei figli, all'ingrosso è vero, ma vi corrisponde.

Ora questo articolo si preoccupa di ciò: che non esercitando più il genitore la patria potestà, non sia sottratta al minore quella quota di pensione che gli spetta; e l'articolo 27 dice: « quella quota assegnata al genitore in aumento per riguardo all'assistenza del figlio, spetta in-

tieramente al figlio stesso e la si separa ». Quindi ha un effetto contabile; ed è il Tesoro che applica questa disposizione.

Ma l'art. 27 dice poi qualche cosa di più; poichè consente che, oltre alla quota spettante al figlio, perchè in aumento a quella spettante al coniuge superstite, un'altra parte della pensione del coniuge sia pure destinata al figlio. Ed allora, qual è l'ipotesi in cui l'art. 27 agisce? Che il genitore non provveda a sufficienza all'educazione dell'orfano in relazione ai mezzi di cui dispone. Questa è una ipotesi così larga che dovrebbe rasserenare il senatore Del Giudice circa l'applicazione della disposizione dell'articolo nel suo complesso; perchè, direi, questa seconda ipotesi, su cui egli non ha insistito, comprende tutti gli altri casi. È un'ipotesi ben più larga, perchè presuppone che il genitore, il quale ha la sua patria potestà e l'esercita, non provveda adeguatamente alla educazione del figlio, nella quale ipotesi si comprende anche l'abuso di patria potestà. Ed allora che cosa si vuol dire? Se il genitore è privato dell'esercizio della patria potestà, evidentemente ci si vuol riferire tanto ai casi di questa diminuzione di patria potestà a cui si riferisce l'art. 233 del Codice civile, quanto ai casi di assoluta privazione a cui si riferisce l'art. 33 del Codice penale. Ora i casi del Codice penale sono compresi nella espressione « privato dell'esercizio della patria potestà? » Io dico di sì, perchè il più comprende il meno. Se si è privati della patria potestà, si è altresì privati dell'esercizio di essa. Quindi, se a quei casi ci riferiamo, ci riferiamo anche ai casi dell'art. 233, perchè se pure la parola non è rigorosamente tecnica, se si vuol dire che è privato temporaneamente, consegue che l'art. 27 del presente disegno di legge s'intende con la temporaneità inerente a questa privazione. Ond'è che io credo che questo art. 27 risponda, come è proposto, ai risultati che s'intendono conseguire e che l'emendamento non occorre: se l'onor. Del Giudice volesse proporre, lo pregherei allora di tener presente che l'ipotesi degli effetti della patria potestà nel passaggio della vedova a seconde nozze sono stati già regolati dall'art. 26, ora approvato, e che quindi non converrebbe ritornare sull'emendamento stesso. Dati questi chiarimenti, veda l'onor. Del Giudice se sia il caso o meno di formulare un emendamento in proposito.

DE GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io ringrazio l'onor. ministro del chiarimento che egli così limpidamente mi ha fornito. Credo che ci si potrebbe accontentare per quanto riguarda la disposizione relativa alla perdita della patria potestà, perché chi perde la patria potestà ne perde del pari l'esercizio. Ma se nella ipotesi dell'articolo entra anche la limitazione dell'esercizio causata da abuso, bisognerebbe accennarla, e dire: « se il genitore è privato *in tutto o in parte* dell'esercizio della patria potestà ». Così la formula comprenderebbe le due ipotesi.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Come formula dichiarativa l'emendamento Del Giudice si può accettare.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Convengo nell'interpretazione data dall'onor. ministro ed accetto, a nome della Commissione, l'inciso dichiarativo proposto dall'onor. Del Giudice.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. In ogni caso soccorrerà sempre la seconda parte dell'articolo.

PRESIDENTE. La proposta di emendamento dell'onor. Del Giudice consiste nel dire, al principio di questo articolo: « se il genitore è privato, *in tutto o in parte*, ecc. ».

Chi approva questa proposta di emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero art. 27 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 28.

Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra orfani della guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei cinque anni, ovvero per furto, frode e falso o per uno dei reati contemplati nel libro II, titolo VIII, capo I, III, VII; titolo IX, capo V e VI o per una delle contravvenzioni contemplate nel libro III, titolo I capo VII, titolo III, capo II e III del Codice penale, il Pubblico Ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna. Il Comitato provinciale provocherà i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

A questo articolo l'onorevole senatore Diena ha proposto due emendamenti. Innanzi tutto egli propone che dove si parla di una pena della reclusione maggiore di cinque anni, si dica di *tre anni*, invece di cinque. Inoltre propone che dopo le parole: « ovvero per furto, frode e falso » si aggiunga anche « *peculato* ».

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Diena per svolgere le sue proposte.

DIENA. Ho proposto due emendamenti a questo art. 28 che ritengo non troveranno opposizione né da parte della Commissione, né da parte dell'onor. ministro.

Mentre nell'art. 269 del Codice civile, al n. 1 si statuisce che decadono dagli uffici di tutela i condannati ad una *pena criminale*, nello schema tale decadenza si commina, fra altro, per condannati a pena della reclusione maggiore di cinque anni. Ora se si intende, come certamente deve intendersi, di non creare disformità tra i casi di decadenza per i tutori indicati dal Codice civile e per quelli contemplati da questa legge, deve essere l'inciso: « maggiore di cinque anni », sostituito come io propongo, con l'inciso « *maggiore di tre anni* ». Infatti nell'art. 20 delle disposizioni per l'attuazione del Codice penale è statuito: « in tutti i casi e per gli effetti per i quali le leggi, i decreti e i regolamenti internazionali parlano di pene criminali devono ritenersi corrispondenti alle pene enunciata, quella della reclusione e della detenzione *non inferiore nel minimo di tre anni* », ne deriva che, mentre secondo l'articolo 269 un tutore sarebbe rimosso ove avesse riportata una pena superiore ai tre anni, secondo il progetto il tutore dell'orfano di guerra manterrebbe l'ufficio anche se avesse riportato condanna superiore p. e. quattro anni e undici mesi, il che sarebbe certo uno sconcio.

Probabilmente in questa legge saranno stati indicati i cinque anni, tenendo presente quanto fu disposto nell'articolo 113, n. 5, della legge elettorale politica 26 giugno 1913 e nell'art. 25, n. 3, della legge comunale provinciale, ma nei riguardi della decadenza dagli uffici tutelari le disposizioni che risguardano la misura della pena riportata perché si faccia luogo alla decadenza dall'ufficio, non dovrebbero essere disformi tra il Codice civile e questa legge speciale.

Nello stesso articolo, conformemente a quanto

si legge al n. 2 del ricordato art. 269 si accennò come causa di decadenza alle riportate condanne pei reati di furto, frode, falso; ma si omise fra altro di includere il reato di *peculato*. È noto quanto vivamente siasi discusso interpretando le leggi elettorali. politica, comunale e provinciale prima delle loro ultime modificazioni se il reato di *peculato* si dovesse comprendere nel reato di frode a cui accennavasi nelle dette leggi o se non vi si dovesse includere. Ora se per mettere fine a questo dibattito si è sentito il bisogno d'introdurre nelle dette leggi elettorali il reato di *peculato* fra i reati che portano per conseguenza la incapacità e poichè per tale titolo di reato potrebbero pur essere condannati coloro che rivestissero funzioni tutelari rispetto agli orfani di guerra, così non dovrebbe essere dubbio che la condanna per detto reato importar dovesse la loro decadenza dall'ufficio. Parni perciò che si dovranno accogliere i due emendamenti che io ho presentati.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore e all'onorevole ministro se accettano gli emendamenti presentati dall'onorevole senatore Diena.

CHIMIRRI, *relatore*. La Commissione li accetta.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Anch'io li accetto perchè si tratta di rendere più rigorosa l'osservanza di una disposizione nei riguardi degli effetti di una sentenza penale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le proposte di emendamento presentate dal senatore Diena. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'intero articolo 28 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 29.

Le norme degli articoli precedenti che regolano la tutela, si estendono alla curatela in quanto siano applicabili.

(Approvato).

CAPO IV.

Dei mezzi per esercitare l'assistenza.

Art. 30.

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di minorenni, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi, al ricovero ed all'assistenza degli orfani della guerra che siano designati dal Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorchè gli orfani non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale.

Gli orfani della guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazione a pro di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette ed i convitti e collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che li regolano.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. È una semplice raccomandazione. Noi abbiamo nel nostro organismo amministrativo e tecnico non pochi istituti di arti e mestieri, istituti agrari, scuole professionali, nautiche, di silvicoltura, ecc., che forse oggi non danno tutto il rendimento desiderabile nell'interesse delle generazioni che crescono, perchè non si promuove molto la loro frequentazione e utilizzazione da parte dei giovani, malgrado che lo Stato o altri enti pubblici vi spendano somme non indifferenti.

La raccomandazione che voglio fare sarebbe appunto che nel regolamento, dove mi pare che sia la sede più opportuna, queste istituzioni agrarie, professionali e altre, le scuole di arti e mestieri e simili, siano tenute in considerazione per assicurare che gli orfani di guerra a preferenza frequentino tali istituti per utilizzarne gli insegnamenti onde educarsi in un'arte od una professione che valga anche ad elevarne la cultura e la condizione.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Dichiaro di accogliere ben volentieri la opportuna raccomandazione dell'onor. Mortara.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 30 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 31.

Presso il Comitato Nazionale è costituito un fondo a favore degli orfani della guerra.

Contribuiscono a formare detto fondo:

a) gli stanziamenti che saranno iscritti in ciascun anno nel bilancio del Ministero dell'interno: per l'esercizio 1916-17, oltre alla somma di lire un milione, stanziata coll'art. 14 del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 968, è iscritta la somma di un altro milione;

b) le somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere di tutto il Regno e non destinate a speciali enti od istituti;

c) le somme destinate ad enti aventi il medesimo scopo, che non abbiano potuto funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del ministro dell'interno sentito il Comitato Nazionale;

d) i proventi di cui all'art. 36.

DALLOLIO, *sottosegretario delle armi e munizioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO, *sottosegretario per le armi e munizioni*. Chiedo perdono al Senato se ho domandato la parola, ma ho una comunicazione da fare che certamente non dispiacerà perchè allarga il cuore tutte le volte che un soffio di fratellanza spira sulla Patria.

Agli industriali, quando son venuti qui a Roma, ho fatto appello, perchè dessero e dessero largamente per gli orfani di guerra, e gli industriali hanno risposto così:

« Ho l'onore di confermare alla E. V. che gli industriali di tutta Italia accogliendo, come sempre, con vivo slancio l'appello loro diretto dall'E. V. daranno il massimo loro contributo per gli orfani dei nostri valorosi soldati che con nobile eroismo hanno fatto e continuano a fare sacrificio della loro vita per la maggior

grandezza del nostro Paese e per il trionfo della civiltà sulla barbarie. Comunico ancora alla E. V. che mentre si sta organizzando la raccolta dei fondi, sono già pervenute rilevanti offerte ».

Dare largamente per gli orfani di guerra è una manifestazione di solidarietà nazionale e gli industriali con sentimenti italiani rivolti all'industria italiana, che deve essere soprattutto curata e incoraggiata, daranno largamente; questo lo posso assicurare sin d'ora.

Credo che con ciò saranno contenti anche le eroiche mamme d'Italia nelle loro umili capanne e comprenderanno che questa schiera intelligente di industriali che ha fatto tanto per la guerra, troverà modo ancora di alleviare i mali della guerra e comprenderanno così come tutti noi lavoriamo con fede per la grandezza della nostra Patria. (*Applausi prolungati*).

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS, *presidente della Commissione*. In nome della Commissione sono orgoglioso di esprimere all'onor. sottosegretario di Stato il nostro sentimento di riconoscenza, pregandolo di far conoscere agli industriali che il Senato accoglie con grande simpatia il contributo che intendono portare in sollievo dei nostri orfani di guerra. (*Approvazioni vicissine*).

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Carlo Ferraris ha proposto all'art. 31 comma 2° lettera a il seguente emendamento:

Alle parole: « è iscritta la somma di un altro milione », si sostituiscono queste: « è iscritta la somma di altri tre milioni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ferraris Carlo.

FERRARIS CARLO. L'approvazione di questo mio emendamento all'art. 31 dipende dall'approvazione dell'altro emendamento che io ho presentato all'art. 33, e che è stato pure distribuito ai signori senatori.

Con l'emendamento all'art. 33 io propongo che non si devolvano all'assistenza degli orfani i redditi delle istituzioni dotali. Se questa proposta venisse, come mi auguro, approvata, mancherebbero due milioni già fin dal corrente esercizio per l'assistenza degli orfani. E appunto per riempire questa deficienza, che io ho proposto che la somma di un altro milione,

di cui nell'art. 31, comma 2°, lettera a, sia portata a tre milioni.

Io non mi oppongo a che si approvi ora il testo dell'art. 31 quale è stato concordato tra ministro e Commissione, ma mi riservo, se l'art. 33 venisse approvato col mio emendamento, di proporre, come il regolamento consente, che si ritorni sull'art. 31 per sostituirvi alle parole « un altro milione » queste « altri tre milioni ».

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Non si può non dare atto all'onorevole senatore Ferraris della sua giusta riserva; ma avendo egli messo l'aumento di due milioni su questo fondo stanziato nel bilancio del ministero dell'interno in relazione alla soppressione del contributo delle opere dotali, da lui caldeggiata, deve pure rimanere inteso (e l'onor. Ferraris farà buona anche la riserva mia) che ove la soppressione del contributo delle opere dotali venisse accolta, non si debba intendere già deliberato l'aumento di questa cifra a tre milioni; perchè, a nome del Governo, debbo riservarmi nell'insistere che la cifra rimanga di un milione, anche nell'ipotesi che questa sua proposta venisse accolta.

ROLANDI RICCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROLANDI RICCI. Io prego l'onorevole ministro di chiarirmi il suo pensiero perchè se la proposta dell'onorevole Ferraris fosse accolta, e cioè i redditi dotalizi non dovessero essere convertiti a favore degli orfani della guerra, la cifra dello stanziamento rimarrebbe a due milioni per l'esercizio 1916-17. Per gli esercizi futuri, anno per anno si provvederà.

Ora io domando all'onorevole ministro dell'interno: crede egli che per l'esercizio 1916-1917 gli basterebbe la cifra di due milioni? Credo egli anzi che basti anche la cifra di quattro milioni? Vorrebbe e potrebbe chiarirmi in base a quali dati positivi il Governo ha formulato queste cifre? Ritiene che questa cifra sia adeguata e sufficiente per i bisogni per lo esercizio 1916-17? perchè altrimenti il grande sforzo, fatto di buona volontà che l'uno e l'altro ramo del Parlamento hanno posto in essere con la discussione che accompagna questa legge, e col fervido sentimento di amore verso gli

orfani, che tutti sentiamo, e che ci determina ad adottare questa legge, rimarrebbe sterile se mancassero i mezzi finanziari.

Sia pure il concorso degli industriali, sia pure il concorso dei donatori e dei contribuiti previsti dall'art. 36, sia pure il concorso degli altri contribuiti previsti dall'art. 33, certamente la somma che sarà necessaria, e che noi daremo volentieri senza lesinare mai deve essere una somma ingente.

Ora quali sono gli elementi che hanno determinato la fissazione della cifra di due milioni di contributo per l'esercizio 1916-17?

Il ministro ha elementi sicuri, è tranquillo che questa cifra basti? perchè se non bastasse sarebbe molto meglio aumentarla.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Il rilievo fatto dall'on. senatore Rolandi Ricci è veramente opportuno. Egli muove da una questione di carattere generale, alla quale, però, con spontaneo sentimento ha già dato una risposta implicita nelle cose che ha dette; e da parte mia, non posso che dichiarargli che quanto il sentimento dettava a lui, risponde (e non può non rispondere) anche al sentimento del Governo; ed è il caso di aggiungere al sentimento del Parlamento e del Paese.

Certamente, non si penserà mai da alcuno di volere per ragioni finanziarie lesinare su questo, che è debito sacrosanto: ciò come linea direttiva.

Ed allora l'onorevole Rolandi Ricci, logicamente ed acutamente, domanda: se voi muovete da questo caposaldo che tutto ciò che occorre debba essere dato, credete voi che quest'altro milione, che ora si approvverebbe e che si aggiunge al milione già stanziato, costituisca una somma sufficiente? E se sì (perchè se così non fosse, allora domandate ancora), se sì, su quali elementi vi fondate? Quali accertamenti avete fatti per venire a questa conclusione?

Io risponderò all'onorevole Rolandi-Ricci riconoscendo, ripeto, opportunissimo il dubbio che ha sollevato; però, allo stato delle cose, l'unico criterio cui ci si appoggia per stabilire la sufficienza o meno delle somme da destinare a questo scopo è un elemento necessariamente empirico, di puro fatto, poiché siamo ancora

in guerra e, purtroppo, gli orfani aumentano di giorno in giorno. La materia è ancora alquanto caotica; neanche le statistiche, sebbene vi si proceda, sono stabilite. Tutto il funzionamento dell'azione di Stato è ancora allo stadio embrionale; quindi l'on. Rolandi-Ricci ed il Senato non si scandalizzeranno, se rispondo che elementi precisi, sistematici per risolvere il problema non abbiamo ancora sino adesso. Io non ho, per ora, che un criterio empirico: cioè quello dei bisogni che man mano si manifestano, e che ora i prefetti, ora i comitati di cittadini segnalano al ministro, perchè il ministro venga loro in aiuto.

Fino a questo momento deficienza di somme non si è mai verificata. Un certo ordinamento embrionale — come ho detto — c'è di già: le domande di sussidio arrivano, si mandano per l'Istruttoria ai Comitati provinciali che già esistono e funzionano; i prefetti riferiscono su di esse; il ministro, sebbene per ora non sia assistito da alcun Comitato nazionale, sugli elementi raccolti stabilisce ed accorda il sussidio. Or la somma di un milione, che fu stanziata, non è stata sinora intieramente spesa; ma è vero, d'altra parte, che non si è che alla metà dell'esercizio. Assicuro, ad ogni modo, l'on. Rolandi-Ricci che non certo io farò economia su questa spesa; però credo che i fondi stanziati bastino sino alla fine dell'esercizio. Altre più particolareggiate spiegazioni, per ora, non posso dare.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Ringrazio l'on. ministro delle spiegazioni che mi ha dato, ma osservo che col testo di legge come è formulato se egli si trovasse prima della fine dell'esercizio ad aver dovuto erogare anche il secondo milione, e questo gli riuscisse insufficiente, non avrebbe i mezzi per continuare in una erogazione che tutti riteniamo doverosa. E mi permetterei perciò di proporre una piccola aggiunta: dove è detto: « gli stanziamenti che saranno iscritti in ciascun anno nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1916-1917, oltre alla somma di lire 1,000,000 stanziata coll'art. 14 del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 963, è iscritta la somma di un altro milione », proporrei di aggiungere: « che nel bilancio dell'esercizio del Ministero dell'in-

terno 1917-18, sia iscritta quell'altra somma che sarà ritenuta necessaria ad essere erogata anche durante l'esercizio 1916-17 ». In ogni anno, si riferisce all'anno successivo, mentre io parlo dell'esercizio 1916-17, perchè lo stanziamento iscritto nell'esercizio 1917-18, servirà per l'esercizio 1917-18, ma il ministro dell'interno si può trovare nella condizione che non gli bastino i due milioni fino alla fine dell'esercizio 1916-17, e se non gli bastano io credo che debba essere messo in grado di provvederseli.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Mi sono iscritto da qualche giorno a parlare su questi due articoli 31 e 32 data la loro inscindibile connessione, tanto più che intendo appoggiare gli emendamenti proposti dal collega ed amico Ferraris.

Ora pare a me che, data questa connessione, sia meglio per ora sospendere la discussione e la votazione dell'art. 31, passare all'art. 32 che non ha niente a che fare con esso e, quando avremo votato l'art. 32, affrontare la questione degli assegni detali che investe il precedente ed il susseguente.

PRESIDENTE. Si propone dunque la sospensione sull'art. 31.

GHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIMIRRI, *relatore*. Non vi è nessuna ragione di sospendere la votazione di questo articolo.

L'onorevole Carlo Ferraris, che presentò un emendamento radicale, ha fatto le sue riserve, e questo basta. Faccia le sue riserve anche l'on. Polacco e ci lasci votare l'articolo.

POLACCO. Ho inteso che si agitano questioni anche su quest'art. 31. Avevo perciò proposto di sospendere la votazione...

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. A me sembra che l'unica parte dell'art. 31, che sia connessa con la questione dell'art. 32, sia la cifra da stanziare in bilancio, perchè effettivamente verrebbero a mancare i fondi proprio in corso di esercizio. Dirò, anzi, all'on. Ferraris che non sarebbero due milioni, che in questo caso occorrerebbero, perchè l'esercizio in parte è già

consumato. Quindi, credo che l'art. 31 si possa approvare con la sola riserva per ciò che concerne la cifra dello stanziamento nel bilancio 1916-17.

Alla questione sollevata dall'onor. Rolandi-Ricci e che sta a sè, rispondo che io non credo possibile si possa scrivere l'articolo in modo da accreditare al ministro una somma indeterminata, perchè le leggi ferree di contabilità ciò non consentirebbero. Ma io non voglio che nell'animo del senatore Rolandi-Ricci resti il dubbio che il ministro possa fermare questi sacrosanti sussidi per mancanza di fondi. Se si verificasse questa mancanza, abbiamo tanti rimedi nella... farmacoepa contabile. Abbiamo i prelevamenti sui fondi di riserva con decreto ministeriale, che possono importare anche somme ragguardevoli, e poi abbiamo i decreti-legge.

Per il decreto-legge del primo milione, sono sicuro che il Parlamento mi assolverà e non mi manderà di nuovo al Senato... in Alta Corte di giustizia. Non credo, quindi, che i dubbi mossi dal senatore Rolandi-Ricci possano nel fatto confermarsi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 31 con la riserva dell'ultima parte del capoverso a) per le parole: « è iscritta la somma di un altro milione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 32.

Al conseguimento dei fini indicati nella presente legge i Comitati provinciali provvedono:

a) colle somme che saranno loro distribuite dal Comitato nazionale sul fondo a favore degli orfani di cui all'articolo precedente;

b) con le pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani giusta quanto è disposto negli articoli 26 e 27. L'importo di tali pensioni o quote, per la parte che superi le spese occorrenti per il mantenimento e la educazione dell'orfano, sarà investito nel modo più conveniente a favore dell'orfano stesso;

c) coi fondi raccolti per pubbliche oblazioni a favore in genere degli orfani di guerra della provincia e con quelli di enti che, costituiti allo scopo di prestare assistenza ai figli od orfani di militari della provincia, non abbiano

ancora potuto funzionare per insufficienza di mezzi.

La devoluzione di tali somme ai Comitati provinciali sarà ordinata con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Comitato nazionale.

d) coi lasciti, con le donazioni, con le sovvenzioni di opere pie e di altri istituti disposti in genere a favore degli orfani di guerra della provincia;

e) coi proventi di cui agli articoli 33 e 35;

f) coll'importo delle pene pecuniarie che saranno stabilite nel regolamento da compilarsi a mente dell'art. 45.

(Approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Protezione ed assistenza degli orfani della guerra (N. 318 - *Seguito*).

Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra (N. 324).

Conversione in legge del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 29, sulla requisizione delle navi mercantili (N. 295).

Conversione in legge dei Regi decreti: N. 844 del 2 agosto 1914, che approva la convenzione 28 luglio 1914 con la Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi nell'Adriatico; N. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante l'abilitazione al grado di capo di 2ª classe di militari del Corpo Reale equipaggi in congedo; N. 1277 del 25 ottobre 1914, relativo alla vendita di quattro sambuchi; N. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del Corpo Reale equipaggi delle categorie « Cannonieri P.S. » e « Fucisti O. ed A. »; Numeri 1312, 1311, 1309 e 1310 del 26 novembre 1914, riguardanti la riserva navale (aggiunta all'art. 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377), le indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento, modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e l'assicurazione contro i rischi di guerra di proscafi addetti a linee sovvenzionate (N. 294).

Disposizioni interpretative (art. 73 dello Statuto del Regno) circa alcuni casi di pretesa ineleggibilità ai Consigli comunali e provinciali (N. 234).

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 5 aprile 1908, n. 136 contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva (N. 102).

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli (N. 303).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale, in data 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di

primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti (N. 322).

Conversione in legge del Regio decreto 1º novembre 1914, n. 1285, concernente l'applicazione dei provvedimenti di tariffa di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 luglio 1914, n. 742 (N. 328);

Conversione in legge del decreto 3 gennaio 1915, concernente le vaccinazioni antiftiche nell'Esercito e nell'Armata (N. 325).

La seduta è levata alle ore 18.

Liceuziato per la stampa il 21 marzo 1917 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.